

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Bibiana (TO) ad uso processo industriale, chiesta dalla Società Novarina s.r.l. . (pratica n. 001429 - codice utenza TO11285) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 920 in data 23.2.2024; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-00052.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Novarina s.r.l. - C.F./P. IVA: 00527510010, con sede legale in Comune di Bibiana (TO), via Pinerolo n. 35 - la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale, per una portata massima complessiva di 1 l/s e media di 0,073 l/s pari ad un volume annuo massimo derivabile di 2.313 mc, con restituzione delle acque reflue nel corpo idrico denominato Bedale Vecchio, estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Bibiana (TO) - località via Pinerolo n. 35, come identificato in premessa (**nr. pr. 001429 - codice utenza TO11285**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e di ulteriori anni 15 (*quindici*) decorrenti dal 10.8.2014, che si rinnova dunque complessivamente fino al 10.8.2029, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

8) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis)